

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**  
**TRA**  
**IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO**  
**E**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DELLA NIGERIA**  
**CHE ISTITUISCE**  
**UN PARTENARIATO SULLA MIGRAZIONE**

## **PREAMBOLO:**

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, detti in seguito «le Parti»;

**MEMORI** dell'Accordo del 9 gennaio 2003 relativo alle questioni d'immigrazione tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Nigeria;

**CONSAPEVOLI** degli strumenti multilaterali internazionali in materia di migrazione cui le Parti hanno aderito, nonché di altri pertinenti strumenti internazionali;

**RIFERENDOSI** ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, emendata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati;

**PRENDENDO ATTO** della Convenzione delle Nazioni Unite del 15 novembre 2000 contro il crimine organizzato transnazionale e dei suoi protocolli sulla tratta di esseri umani e sul contrabbando di migranti;

**DETERMINATI**, in base al principio di reciprocità, ad approfondire e ampliare il mutuo dialogo e la cooperazione in materia di migrazione, a individuare le opportunità che si offrono in tale ambito e a trovare soluzioni costruttive alle sfide poste dalla migrazione globale;

**DESIDEROSI** di migliorare la cooperazione tra le Parti allo scopo di promuovere l'attuazione delle disposizioni in materia di migrazione nonché il rispetto e la garanzia dei diritti fondamentali dei migranti, conformemente alla legislazione nazionale vigente in ciascuno Stato;

**RIBADENDO** l'intenzione comune di lottare efficacemente contro la migrazione irregolare, segnatamente contro la tratta di esseri umani e il contrabbando di migranti;

**HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:**

## **ARTICOLO I**

### **OBIETTIVO**

Le Parti instaurano un dialogo regolare onde migliorare la cooperazione in materia di migrazione.

## **ARTICOLO II**

### **AMBITI DI COOPERAZIONE**

Questi gli ambiti di cooperazione:

- lotta al contrabbando di migranti, alla tratta di esseri umani e al traffico di stupefacenti;
- consolidamento della capacità delle autorità amministrative competenti in materia di migrazione;
- aiuto al ritorno;
- riammissione e reintegrazione;
- prevenzione della migrazione irregolare;
- migrazione e sviluppo (compresi i trasferimenti di fondi privati, la diaspora, la fuga e l'acquisizione di cervelli [brain drain and gain]);
- assistenza per consentire l'identificazione;
- promozione e salvaguardia dei diritti dell'uomo;
- individuazione di documenti contraffatti o falsificati;
- gestione e controlli di frontiera;
- migrazione regolare (compreso il rilascio dei visti, le questioni consolari, il consolidamento delle capacità amministrative e gli scambi in ambito formativo); e
- altri settori concernenti lo spostamento delle persone entro il territorio di ciascuna Parte.

### **ARTICOLO III**

#### **AUTORITÀ COMPETENTI**

1. Il Consiglio federale svizzero designa l'Ufficio federale della migrazione e il Governo della Repubblica federale della Nigeria designa il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica federale della Nigeria quali rispettive autorità competenti per l'applicazione del presente Memorandum of Understanding e per tutte le questioni ad esso connesse.

### **ARTICOLO IV**

#### **ISTITUZIONE DI UN COMITATO TECNICO COMUNE**

1. È istituito un Comitato tecnico comune incaricato di coordinare e attuare le disposizioni del presente Memorandum of Understanding;
2. Composto di esperti tecnici di entrambe le Parti, il comitato si riunisce due volte all'anno, alternativamente in Svizzera e in Nigeria.
3. Il comitato definisce le proprie regole procedurali.

### **ARTICOLO V**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Memorandum of Understanding entra in vigore all'atto della firma.

### **ARTICOLO VI**

#### **EMENDAMENTI**

Le Parti possono notificarsi per scritto e convenire emendamenti o revisioni del presente Memorandum of Understanding.

### **ARTICOLO VII**

#### **DURATA E DENUNCIA**

Il presente Memorandum of Understanding è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte può denunciarlo in qualsiasi momento mediante notifica scritta per via diplomatica all'altra Parte. In tal caso, il Memorandum of Understanding cessa di avere efficacia 90 (novanta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell'altra Parte.